

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1002)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(GASPARI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

col **Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CARON)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1969

Finanziamento delle opere di completamento e del materiale rotabile della linea « A » della ferrovia metropolitana di Roma di cui alla legge 24 dicembre 1959, n. 1145

ONOREVOLI SENATORI. — In applicazione della legge 24 dicembre 1959, n. 1145, è stata accordata a due ditte vincitrici di appalti-concorso banditi dall'Amministrazione, la concessione di sola costruzione di un primo gruppo di opere (sede stradale, fabbricati, armamento) della linea « A » della ferrovia metropolitana di Roma, da Osteria del Curato a Termini e a Piazza Risorgimento (Prati).

Per l'articolo 3 della legge, alla costruzione delle opere di completamento, elettrificazione, impianti di segnalamento, di teleco-

municazione, di blocco automatico, eccetera) ed all'approvvigionamento del materiale rotabile e di esercizio dovrebbe provvedere il concessionario dell'esercizio. L'eventuale intervento finanziario dello Stato sarebbe subordinato alle risultanze di un piano finanziario complessivo (di completamento e di esercizio), comprendente sia le previste entrate e spese di gestione, sia le quote di ammortamento della spesa di completamento e di interessi sul materiale rotabile.

La situazione finanziaria del comune di Roma non consente al comune stesso di

reperire immediatamente i capitali necessari per far fronte alle ingenti spese occorrenti per il completamento e per l'acquisto del materiale rotabile.

Allo scopo di eliminare ogni ostacolo, che vieterebbe il rapido completamento di una opera pubblica di vivo e indilazionabile interesse per la Capitale, si è predisposto l'unito disegno di legge nel quale è prevista, all'articolo 1, l'erogazione al comune di Roma di un concorso dello Stato, ripartito in 30 annualità, corrispondenti alla quota annua di ammortamento della relativa spesa prevista in 30 miliardi; detto concorso potrà essere messo a disposizione del comune per lo sconto presso istituti finanziari.

In tal modo il comune potrà immediatamente reperire la maggior parte dei capitali

occorrenti, restando a suo carico soltanto l'eventuale differenza tra concorso e somme effettivamente ricavate dal suo sconto, che potrà essere agevolmente ammortizzata con i prodotti dell'esercizio.

La spesa è stata determinata in 30 annualità di lire 2.064 milioni ciascuna corrispondenti, come previsto nel disegno di legge, alle quote di ammortamento in 30 anni del capitale di 30 miliardi al tasso del 5,50 per cento (tasso attuale di sconto — 3,50 — aumentato di due punti) e verrà iscritta, ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per gli anni finanziari dal 1970 al 1999.

All'articolo 3 si prevede la copertura della spesa prevista per l'esercizio 1970.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la costruzione delle opere di completamento (elettrificazione, impianti di segnalamento, di telecomunicazione, di blocco automatico, eccetera) e per l'approvvigionamento del materiale rotabile e di esercizio di prima dotazione della linea « A » della ferrovia metropolitana di Roma da Osteria del Curato a Termini e piazza Risorgimento (Prati), potrà essere accordato un concorso dello Stato in trenta annualità, in misura pari alla quota annua di ammortamento ed interessi, al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti ed in ogni caso non superiore al 6,50 per cento della spesa, entro il limite massimo di spesa di 30 miliardi di lire. Il concorso medesimo potrà essere messo a disposizione del comune di Roma per operazioni finanziarie ai sensi degli articoli 35 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Per l'approvazione dei progetti e per la erogazione del contributo si applicano le

norme contenute nella legge concernente la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane.

Art. 2.

La spesa derivante dalla erogazione del concorso previsto dal precedente articolo verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in misura di lire 2.064 milioni per ciascuno degli anni dal 1970 al 1999.

Art. 3.

All'onere di lire 2.064 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.